

**EMENDAMENTI APPROVATI AGGIORNATO ALLA SEDUTA DI LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
2012**

Senato della Repubblica

Governo - Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Scade il 24 marzo 2012

- **Sede referente** - Commissione Industria.
- **Relatori** – Sen. Bubbico (PD) e Sen. Vicari (PdL)

Disegno di legge S.3110

Articolo 1.

(Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)

1.19 (testo 2) - [CAGNIN](#), [PAOLO FRANCO](#), [VACCARI](#), [MARAVENTANO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Le Regioni, le Province ed i Comuni», con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni».

1.22 (testo 2) - [LATORRE](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012".

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"».

1.28 - [LATORRE](#), [GHIGO](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [CAGNIN](#), [GERMONTANI](#), [CURSI](#), [GARRAFFA](#), [CIARRAPICO](#), [ARMATO](#), [PARAVIA](#), [DE SENA](#), [CASELLI](#), [FIORONI](#), [CASOLI](#), [SANGALLI](#), [IZZO](#), [TOMASELLI](#), [MESSINA](#), [PICCONE](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea» con le seguenti: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea».

Articolo 2.

(Tribunale delle imprese)

Articolo 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

3.100 (Manca il testo 3) I RELATORI

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3.

(Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata)

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente: "Art. 2463-bis. - (Società a responsabilità limitata semplificata) – La società a responsabilità limitata semplificata può essere

costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, punto 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

Dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 25 per cento di essi, da imputarsi a riserva fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per la copertura di eventuali perdite. Entro l'esercizio successivo alla perdita dei requisiti soggettivi da parte di uno o più soci, deve essere convocata l'assemblea per aumentare il capitale sociale ad un importo non inferiore al limite di diecimila euro previsto dall'articolo 2463, punto 4). In mancanza la società si scioglie, salva la possibilità di deliberare la trasformazione.

Quando il singolo socio compia i 35 anni di età, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-*bis*. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

La deliberazione con la quale il capitale viene aumentato ad un importo non inferiore a 10.000 euro comporta, ove eseguita, la cessazione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e contiene le conseguenti modificazioni dell'atto costitutivo e del relativo statuto.

È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi il requisito di età.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili".

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto *standard* della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

Articolo 4.

(Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali)

4.100 - I RELATORI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"La Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione dei ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120, 127 della Costituzione."

Articolo 5.

(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

5.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Articolo 5. (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

"Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) – 1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza al provvedimento di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.

4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno".

5. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni».

5.0.1 - [GHIGO](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Finanziamento e risorse dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

1. All'articolo 10, comma 7-bis, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente comma:

"7-ter. 1. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

2. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima

applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 1 è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.

3. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 1".

2. A far data dal 1° gennaio 2013:

a) all'articolo 10, comma 7, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" a "e dell'artigianato" sono sostituite dalle parole: "nei limiti del contributo di cui al seguente comma 7-ter";

b) il comma 7-bis della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, è abrogato;

c) all'articolo 16, comma 1, della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola "ovvero" è sostituita dalla parola "e";

d) all'articolo 9, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole da "Gli importi da [...]" a "[...] specifiche esigenze dell'Autorità" sono soppresse;

4. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 20 posti.

5. In caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di un contingente di personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti».

5.0.6 - [ALBERTI CASELLATI](#), [ASCIUTTI](#)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, alla elaborazione di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Articolo 6.

(Norme per rendere efficace l'azione di classe)

6.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo le parole "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi";

b) al comma 2, prima delle parole "L'azione tutela" sono inserite le seguenti: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori";

c) al comma 2, lettera a), la parola "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea";

d) al comma 2, lettera b), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei", e dopo la parola. "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio";

e) al comma 2, lettera c), la parola "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei";

f) al comma 3, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax";

g) al comma 6, secondo periodo, la parola "identità" è sostituita dalla seguente: "omogeneità";

h) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali";

i) al comma 12, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti."

Articolo 7.

(Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

7.1 (testo 2) - [GHIGO](#), [LATORRE](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,., dopo la lettera d) inserire la seguente:

"d-bis) microimprese: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, come definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003"».

Articolo 8.

(Contenuto delle carte di servizio)

8.3 - [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#)

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni,».

Articolo 9.

(Disposizioni sulle professioni regolamentate)

Articolo 10.

(Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)

Articolo 11.

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci)

Articolo 12.

(Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti)

12.4 - [FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [LATORRE](#), [CASSON](#), [CECCANTI](#), [DONAGGIO](#), [GASBARRI](#), [GIARETTA](#), [INCOSTANTE](#), [LEGNINI](#), [PEGORER](#), [ARMATO](#), [DE SENA](#), [FIORONI](#), [GARRAFA](#), [SANGALLI](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.», *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* «Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione del bando.» *e all'ultimo periodo, sostituire:* «Per gli anni successivi, è comunque bandito un concorso» *aggiungere le seguenti:* «A decorrere dall'anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla data di pubblicazione del relativo bando,».

Articolo 13.

(Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili)

Articolo 14.

(Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese)

14.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi imprevedibili.

I servizi di cui al comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1.

Le eventuali ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, è ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità comunitarie e dei Paesi terzi interessati.»

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

15.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

(Disposizioni in materia di separazione proprietaria)

1. Al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità cui si

conforma SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della Direttiva 2009/73/CE.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società "SNAM S.p.a." nei confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché dalle imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»

Articolo 16.

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

Articolo 17.

(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)

Articolo 18.

(Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati)

Articolo 19.

(Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)

Articolo 20.

(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)

Articolo 21.

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

Articolo 22.

(Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas)

Articolo 23.

(Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale)

Articolo 24.

(Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari)

Articolo 25.

(Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali)

Articolo 26.

(Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi)

Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 27.

(Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base)

1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9.

In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato";

d) è inserito il comma 10 bis: "Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

e) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "Identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni contenute nella sezione III della Raccomandazione della Commissione Europea del 18 luglio 2011 e di un livello dei costi coerente con le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla Sezione IV della predetta Raccomandazione.

2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati."».

27.100/6 - [GERMONTANI](#)

All'emendamento 27.100, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.»;

nel comma 2:

«a) le parole: "entro novanta giorni" sostituire dalle seguenti: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma precedente, con l'introduzione di clausole conformi";

b) in fine, aggiungere le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385"».

Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

28.100 - I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 28.

(Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del Codice delle assicurazioni e dalle relative disposizioni e delibere dell'Isvap di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad accettare senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Isvap definisce i contenuti minimi di cui al contratto di assicurazione di cui al comma 1.

3. All'articolo 21, comma 3-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario", sono inserite le seguenti: "all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario".

28.100 / 1 - [TOMASELLI](#), [ARMATO](#), [DE SENA](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [LATORRE](#), [SANGALLI](#)

All'emendamento 28.100, al comma 1, dopo le parole: «erogazione del mutuo» aggiungere le seguenti: «o del credito al consumo».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «mutui immobiliari» aggiungere le seguenti: «e di credito al consumo».

Articolo 29.

(Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica)

29.18 - [GHIGO](#), [PARAVIA](#), [IZZO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'ISVAP definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute».

29.21 - [DE ECCHER](#)

Sopprimere il comma 2.

Articolo 30.

(Repressione delle frodi)

30.1 - [SANGALLI](#), [FIORONI](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all'Isvap» aggiungere le seguenti: «pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap».

30.2 (testo 2) - [GHIGO](#)

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».

Articolo 31.

(Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada)

31.1 (testo 2) - [GHIGO](#)

Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «avvalendosi anche dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».

31.2 - [BUGNANO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».

Art. 32.

(Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni)

32.100 (testo 2) - I RELATORI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

32.20 (testo 2) - [SANGALLI](#), [FIORONI](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [LATORRE](#), [TOMASELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con regolamento emanato dall'Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l'interoperabilità del meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

32.24 - [GHIGO](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».

32.9 (testo 2) - [BONFRISCO](#), [GHIGO](#), [ARMATO](#), [SANGALLI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#)

Al comma 1, all'ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

32.28 - [CARUSO](#), [ALLEGRI](#)

Al comma 3, all'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ivi richiamato, al comma 1, le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», e, conseguentemente sopprimere il quarto periodo.

32.34 (testo 2) - [FIORONI](#), [SANGALLI](#), [ARMATO](#)

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, le parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e»

sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e qualora».

32.38 - [GERMONTANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

32.44 - [CASOLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni' e 'anagrafe danneggiati'";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonché le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

32.49 - [D'ALIA](#), [MUSSO](#), [SBARBATI](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

32.54 (testo 2) - [PONTONE](#), [SPADONI URBANI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte ».

Articolo 33.

(Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti)

33.3 - [GHIGO](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni"».

Articolo 34.

(Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto)

Articolo 35.

(Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica)

Articolo 36.

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

Articolo 37.
(Misure per il trasporto ferroviario)

37.100 - I RELATORI

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"b-bis) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale".»

Articolo 38.
(Liberalizzazione delle pertinenze delle strade)

38.4 - [BONFRISCO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

Articolo 39.
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti)

Articolo 41.
(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond)

Articolo 42.
(Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche)

Articolo 43.
(Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie)

43.24 - [LI GOTTI](#), [BUGNANO](#), [DE TONI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «prevede» con le seguenti: «può prevedere».

Articolo 44.
(Contratto di disponibilità)

44.3 - [MATTEOLI](#)

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:

«L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità».

Articolo 45.
(Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico)

Articolo 46.
(Disposizioni attuative del dialogo competitivo)

Articolo 47.
(Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici – modifiche alla legge n. 717/1949)

Articolo 48.
(Norme in materia di dragaggi)

Articolo 49.
(Utilizzo terre e rocce da scavo)

49.12 (Manca il testo 2) - [D'ALÌ](#), [ORSI](#), [CASOLI](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 49 del decreto-legge n. 1 del 2012, è abrogato l'articolo 186."».

Articolo 50.
(Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche)

50.1 - [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [RANUCCI](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente all'approvazione del progetto posto ai sensi dell'articolo 97, posto a base di gara, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità";

2) al comma 7, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto"».

Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 153, comma 9, dopo le parole "legge 23 novembre 1939, n. 1966" inserire le seguenti: "nonché dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto e"».

Articolo 51.
(Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni)

Articolo 52.
(Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti)

Articolo 53.

(Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali)

53.4 - [MATTEOLI](#)

Sopprimere il comma 3.

53.6 - [MAZZARACCHIO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [TANCREDI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il secondo periodo del comma 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è sostituito dal seguente: "Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma tre, del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

Articolo 54.

(Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche)

Articolo 55.

(Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo)

Articolo 56.

(Norma nel settore edilizio)

56.12 - [GHIGO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazione della legge 14 settembre 2011, n. 148 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel caso di permuta con immobili a realizzarsi in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili"».

Articolo 57.

(Ripristino IVA per housing sociale)

Articolo 58.

(Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa)

Articolo 59.

(Extrageggio IVA per le società di progetto per le opere portuali)

Articolo 60.

(Regime doganale delle unità da diporto)

Articolo 61.

(Anticipo recupero accise per autotrasportatori)

Articolo 62.

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

Articolo 63.

(Attivazione nuovi «contratti di filiera»)

Articolo 64.

(Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929)

Articolo 65.

(Impianti fotovoltaici in ambito agricolo)

Articolo 66.

(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

66.6 - [BERTUZZI](#), [SCARPA BONAZZA BUORA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [ANTEZZA](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» *inserire le seguenti*: «locare o».

Consequentemente:

al comma 3 dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» *inserire le seguenti*: «e locazione»;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai contratti di affitto del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto";

al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» *inserire le seguenti*: «o alla cessione in affitto»;

al comma 7, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» *inserire le seguenti*: «o cedere in locazione»;

al comma 7, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» *inserire le seguenti*: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;

al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» *inserire le seguenti*: «o locati»;

al comma 10, sostituire le parole: «e successive modificazioni è abrogato» *con le seguenti*: «e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».

Articolo 67.

(Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca)

67.3 - [GHIGO](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

Articolo 68.
(Repertorio nazionale dei dispositivi medici)

Articolo 69.
(Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi)

Articolo 70.
(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree)

Articolo 71.
(Oggetto e ambito di applicazione)

71.6 – (Manca il testo 2) - [CAGNIN](#), [CASTELLI](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MARAVENTANO](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.

3-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili».

Articolo 72.
(Definizioni)

Articolo 73.
(Autorità nazionale di vigilanza)

Articolo 74.
(Reti aeroportuali)

Articolo 75.
(Non discriminazione)

Articolo 76.
(Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione)

76.7 - [MENARDI](#), [SAIA](#), [VIESPOLI](#)

Al comma 2, dopo la parola: «1» aggiungere le seguenti: «e determinato l'ammontare dei diritti».

Conseguentemente, dopo la parola: «verifica» aggiungere le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni»; dopo la parola: «tariffario» aggiungere le seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali».

Articolo 77.
(Trasparenza)

Articolo 78.
(Norme di qualità)

Articolo 79.
(Differenziazione dei servizi)

Articolo 80.
(Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva)

Articolo 81.
(Aeroporti militari aperti al traffico civile)

Articolo 82.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 83.
(Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

Articolo 84.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107)

Articolo 85.
(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211)

Articolo 86.
(Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione)

Articolo 87.
(Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti)

Articolo 88.
(Applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società, a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)

Articolo 89.
(Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09)

Articolo 90.

(Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese)

90.4 - [FIORONI](#), [TOMASELLI](#), [GHEDINI](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [DE SENA](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1", sono inserite le seguenti: "o erogati dalle società finanziarie ai sensi del successivo articolo 17, comma 5,"».

Articolo 91.

(Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141)

91.0.500 - IL GOVERNO

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

Art. 91-bis.

(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali)

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" aggiungere le parole: "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Articolo 92.

(Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale)

Articolo 93.

(Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica)

Articolo 94.

(Domanda di sgravio dei diritti doganali)

Articolo 95.

(Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie)

Articolo 96.

(Residenza OICR)

Articolo 97.

(Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286)

97.0.12 - [CAGNIN](#), [MASSIMO GARAVAGLIA](#), [VACCARI](#), [MARAVENTANO](#)

Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:

«Art. 97-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.».

Articolo 98.

(Entrata in vigore)



Senato
della Repubblica
GIUNTE E COMMISSIONI PARLAMENTARI

Sei in: [Home](#) » [Commissioni e Giunte](#) » [10^ Industria, commercio, turismo](#) » [Archivio schede sedute](#) » [2012](#) » Seduta n. 281 (Lunedì 27 febbraio 2012)

Commissioni e giunte

10^ Industria, commercio, turismo - Scheda di seduta

[Versione per la stampa](#)

10^ Industria, commercio, turismo

Composizione
Ufficio di Presidenza
Sottocommissione
pareri
Comitati ristretti

Convocazioni
Ordine del giorno
Archivio ordini del giorno

Ultima seduta
Resoconti
Resoconti stenografici

Indagini conoscitive
Missioni
Documenti acquisiti
Relazioni assegnate
Emendamenti al
decreto-legge
liberalizzazioni

Seduta n. 281 (pomeridiana)
Lunedì 27 febbraio 2012 (15,30 - 2,15)
Sospensioni:
dalle 16,30 alle 20,15

Vedi anche

[Sedute con altre Commissioni](#)
[Archivio](#)

Presidenza

Cursi

Presenti per il governo

Monti, presidente del Consiglio dei ministri; Catricalà e Malaschini, sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; De Vincenti, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico; Improta, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti; Ceriani, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

Sede referente

3110 - Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Relatore

Vicari

Bubbico

Trattazione

Seguito esame e rinvio

Precedente trattazione

Seduta n. 280 di Sabato 25 febbraio 2012

Comunicato

Il presidente del Consiglio Monti ha illustrato l'emendamento 91.0.500, sul quale sono intervenuti i senatori Ghigo, Giaretta, D'Alia, Peterlini, Li Gotti e Massimo Garavaglia.

Sono stati presentati gli emendamenti 41.100, 59.100 e 73.100 dei relatori, nonché gli emendamenti 11.131 (testo 3), 11.166 (testo 2), 35.0.8 (testo 3), 40.0.14 (testo 2), 59.0.1 (testo 2), 61.0.4 (testo 4). Sono stati inoltre ritirati dai rispettivi presentatori e trasformati in altrettanti ordini del giorno gli emendamenti 13.16 e 15.100/5.

Dopo che il Presidente Cursi ha dichiarato improponibili i subemendamenti 91.0.500/1 e 91.0.500/2, la Commissione ha approvato all'unanimità l'emendamento 91.0.500.

La Commissione ha quindi approvato gli emendamenti 91.0.500, 3.100 (testo 3), 9.0.500 (testo 2), 2.500, 14.100, 15.100, 16.100, 21.100, 37.100, 48.100, 55.100, 62.100, 66.6, 70.100, 5.0.1 e 5.0.6.

[parlamento.it](#) [altri link](#) [contatti](#)

25/2

A.S. 3110

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa*»;

2) al comma 1, le parole "proprietà industriale ed intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa";

3) è aggiunto il seguente comma: «1-bis- Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono rispettivamente competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino e di Venezia. E' altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»;

b) l'articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»;

c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprietà industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente parola: «impresa»;

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate)

1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;

b) controversie in materia di diritto d'autore;

c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII e Titolo VI del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, 2503-*bis* e 2506-*ter* del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile;

C. Del Piano
AV-2007

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni)

Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione o nella città individuati ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello.».

2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio», sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 e successive modificazioni».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1-bis.».

4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro seicentomila per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto Fondo.

5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CPB
Art. 111

2.500

(segue)

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.500

GOVERNO

MAUSCHINI 45 dell.
DE VINCENTI 100/100

Emendamento 16.100

I RELATORI

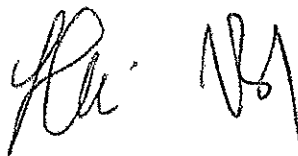
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16

(Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche)

1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati *standard* internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.

2. Le attività di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.».



EMENDAMENTO 21.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 21.

(Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica)

1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di competenza le disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, anche attraverso il ricorso a servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato.

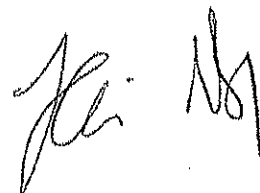
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile".

3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt".

5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.

6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta motivata dei Concessionari l'Autorità per l'energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa l'individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa remunerazione entro 90 giorni dal ricevimento della stessa richiesta.»



Emendamento 48.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 48.*(Norme in materia di dragaggio)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) - 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, di aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai test eco tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, nel rispetto della modalità prevista dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a $1,0 \times 10^{-9}$ m/s, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previa parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluati all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della

presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.



48.100

8

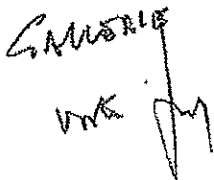
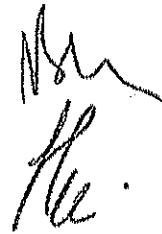
28

ART. 55

All'articolo 55, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Per le attività di cui al n. 80 della Tabella di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 254 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, 28 ottobre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83".

55. 100

1 RELATORI



9

29

62.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 62.

*(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione
di prodotti agricoli e agroalimentari)*

1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

AM

Ma-

62.100

(Segue)

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2

oppure

aW superiore a 0,91

oppure

pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

Handwritten signatures and notes:
62. 200
(segue)

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003.

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto) saranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

62. 100

1 RELATORI

JA
BY

ART. 70

SOSTITUIRE L'ARTICOLO CON IL SEGUENTE:

Art. 70

Aiuti dei minimis a favore di piccole e medie imprese in particolare in aree

~~Il comma 1, dell'articolo 70, è sostituito dai seguenti:~~

"1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 e sue successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da a) a d) del comma 341 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal citato articolo 10, comma 1-bis.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili."

I RELATORI

70.100

Alu. DIARY